

Prot. 310

Cagliari, 04.03.2022

PEC

Al Dirigente
Dott. Bruno Orrù
Al Responsabile del Procedimento di gara
Dott. ssa Enrica Ambrosini
Al Responsabile del Procedimento
Arch. Alessandro Cois
Città metropolitana di Cagliari
Via D. Cadello 9-b
09121 Cagliari
protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.it

Oggetto: Procedura di gara per Affidamento del servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza e attività accessorie per l'intervento di manutenzione straordinaria per adeguamento alla normativa antisismica dell'I.T.I. "Michele Giua" in Assemini
Scadenza 09/03/2021

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali, con procedura su piattaforma telematica, indicati in oggetto. A tal proposito si rileva quanto segue:

1. Come emerge dal calcolo della parcella, l'Amministrazione, in assenza di ulteriori specifici riferimenti, si è rifatta alla OPCM n. 3362 del luglio 2004 destinata a individuare i criteri di attribuzione dei finanziamenti inerenti anche studi di vulnerabilità sismica e/o interventi di miglioramento/adeguamento sismico. Dunque viene utilizzato un sistema che non è destinato ad individuare i compensi professionali dei professionisti che, invece, è disciplinato dal DM 17/06/2016 nel quale le voci da utilizzare per lo studio della valutazione della sicurezza (vulnerabilità sismica degli edifici esistenti) sono ricompresi nelle voci seguenti:
 - Qbl.09 Relazione sismica e sulle strutture
 - Qbl.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
 - QbII.02 Rilievo dei manufatti
 - QbII.14 Analisi storico critica e relazione delle strutture esistenti
 - QbII.15 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti
 - QbII.16 Verifica sismica delle strutture esistenti

L'applicazione di dette voci impone la determinazione del valore delle strutture esistenti da indagare, da correlarsi al costo storico dell'edificio. Tale affermazione è confermata dalle previsioni di cui all'art. 3 c. 1 ultimo capoverso del D.M. 17/6/2016, che recita: *"(...) per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione"*.

In sostanza, l'importo delle prestazioni deve essere commisurato al valore delle strutture analizzate e non agli eventuali lavori necessari per migliorare/adeguare le stesse rispetto alle eventuali carenze che dovessero emergere.

Nella determinazione dei compensi, pertanto, non solo viene utilizzata l'OPCM 3362/2004 non finalizzata alla determinazione dei corrispettivi professionali, ma si trascura il fatto che il DM 17/06/2016 è gerarchicamente sovraordinato alla predetta ordinanza e, per giunta, è ad essa successivo. A ciò si aggiunga che le norme tecniche, dal 2004 ad oggi, si sono molto evolute e le stesse NTC2018 hanno enormemente intensificato il numero e la qualità delle prove da eseguirsi sulle strutture esistenti prima di poter effettuare lo studio di vulnerabilità sismica.

In ultimo, ma assolutamente non trascurabile, l'allegato 2 dell'OPCM 3362/2004 individua costi comprensivi delle indagini che, invece, devono scaturire da un apposito piano da redigersi caso per caso (vedi voce Qbll.15 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti). In sintesi si ritiene che il costo individuato ai sensi della OPCM 3362/2004 sia a mala pena sufficiente a coprire il mero costo delle indagini in situ.

2. Il disciplinare prevede, tra i requisiti di partecipazione:

Considerato che nella presente procedura il corrispettivo inerente la prestazione riguardante la Vulnerabilità sismica non è stato parametrato ad un importo lavori, ma è stato calcolato tramite il costo parametrico al metro cubo indicato nell' O.P.C.M. 08.07.2004 n.3362, per la determinazione del presente requisito si è preso a riferimento il valore del servizio da espletare nella categoria professionale che lo caratterizza. Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi posti a base di gara. Pertanto, fatta salva la verifica delle condizioni elencate al presente paragrafo (Categoria - ID Opere; Grado di complessità, importo complessivi minimi, comprova del requisito, ecc), è possibile, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 1, computare, oltre all'importo dei corrispettivi ricevuti per l'esecuzione della prestazione di verifica sismica, anche gli importi dei corrispettivi percepiti per altre prestazioni comunque relative a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria analoghi a quelli oggetto del presente appalto.

La valutazione dei servizi resi, secondo la normativa passata e vigente, viene condotta sulla base dell'avvenuto "espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie" (rif. Par. IV punto 2.2.2.1 delle L.G. n. 1 ANAC).

Pertanto, trattandosi di servizi di ingegneria e architettura, l'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 deve essere declinato sulla scorta delle L.G. n.1 dell'ANAC specifiche per i suddetti servizi. Tali linee guida, nell'esplicitare i requisiti da richiedere agli operatori economici per la dimostrazione delle proprie capacità, riprendono di fatto quanto già previsto dall'abrogato art. 263 comma 1 lett. b) del d.P.R. 207/2010 che valutava i requisiti in funzione dell'importo dei lavori per i quali quei servizi venivano resi e non in funzione degli importi degli onorari.

La motivazione addotta nel disciplinare non appare in alcun modo sufficiente giustificare il ricorso all'importo del servizio quale parametro di valutazione.

I servizi da comparare, i cosiddetti servizi analoghi, non sono quelli di pari importo di remunerazione, bensì quelli *analoghi nell'oggetto*. Pertanto si ritiene che, da parte della Stazione Appaltante, sarebbe stato più corretto valutare, per i requisiti di partecipazione, i servizi resi per lavori in ambito strutturale di edifici simili per complessità (ma non identici), indipendentemente dall'importo degli onorari percepiti per quel determinato servizio. Ciò anche in relazione al principio affermato al punto precedente in base al quale, la valutazione dei compensi deve essere fatta sulla scorta del valore delle strutture esistenti da indagare.

3. All'art. 7.1 lett. g) del disciplinare si richiede:

- *N. 1 ingegnere specializzato in strutture (...) Iscrizione all'albo professionale degli ingegneri sezione A settore Civile e Ambientale, **Strutturista**.*

Si segnala la criticità nella richiesta specifica di ing. strutturista.

Come è noto, l'abilitazione al servizio di cui all'oggetto è data dall'iscrizione all'albo di appartenenza che, nell'ambito ingegneristico, si suddivide nei tre settori: Civile/Ambientale, Industriale ed Informatico con le specifiche di cui all'art. 46 e 47 del D.P.R. 328/2011. I laureati secondo i vecchi ordinamenti potevano iscriversi a tutti e tre i settori. Ad oggi dunque accade sovente che un laureato in ingegneria civile, non specificatamente strutturista, laureatosi appunto prima dell'entrata in vigore del suddetto D.P.R. 328/2011, sia attualmente iscritto al settore civile/ambientale, e abbia in questi anni eseguito servizi attinenti tale campo e abbia dunque acquisito le conoscenze e i requisiti necessari a svolgere il servizio da Voi posto a base di gara.

Ebbene, la richiesta di laurea specialistica in ingegneria strutturale si configura come una indebita restrizione da parte dell'Amministrazione, in quanto, come già detto, l'abilitazione all'esercizio della professione nelle materie oggetto dello specifico servizio è garantita in primo luogo dall'iscrizione allo specifico settore dell'albo professionale di appartenenza e, in secondo luogo, dai servizi svolti nell'ultimo decennio.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione, non solo onde evitare di generare una forte limitazione del favor participationis ma anche con lo scopo di individuare il miglior candidato in un'ampia rosa di concorrenti, si chiede a codesto spett. le Ente di limitarsi a richiedere che il professionista possa garantire, mediante i servizi resi, una adeguata esperienza in ambito strutturale escludendo il limite della dicitura "strutturista".

Alla luce delle criticità riscontrate si chiede a Codesta Spett. Le Amministrazione di voler provvedere alle modifiche richieste.

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in accordo con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

La presente vale come informativa all'intento di proporre ricorso giurisdizionale.

Distinti saluti.

Il Presidente

Sandro Catta

